

Prot.n.p76182 NA

Roma, 21 luglio 2016

**Egr. Dott. Mariano Grillo**  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00186 ROMA

Oggetto: Articoli pirotecnici – D.M. 101/2016.

Facciamo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 giugno, del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 maggio 2016, n. 101 *“Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti all'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”*, per evidenziare quanto segue.

Tale Regolamento, che all'art. 8, commi 2 e 3, disciplina il trattamento degli articoli pirotecnici per veicoli, risulta essere per alcuni aspetti in palese contrasto con il D.Lgs. 209/03 e s.m.i. (di recepimento della Direttiva 2000/53/CE) e, per altri, di difficile interpretazione.

Infatti, il sopracitato Decreto ministeriale stabilisce che gli articoli pirotecnici per veicoli, qualora rimossi, debbano essere prima neutralizzati e quindi smaltiti come rifiuti pirotecnici, prevedendo, inoltre, il divieto di attivare i dispositivi nei centri di raccolta (dove i concetti di attivazione e neutralizzazione rimangono non chiariti); mentre il D.Lgs. 209/03, all'art. 15, comma 8, dispone che gli airbag possano essere ceduti come parti di ricambio attinenti alla sicurezza, e quindi smontati integri, e al punto 5.1, lettera c), dell'Allegato I, prescrive, tra le operazioni per la messa in sicurezza, alternativamente la rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali gli airbag.


Le scriventi Associazioni ritengono che tale Regolamento possa mettere in crisi gli accordi in essere tra i produttori degli autoveicoli ed i centri di raccolta. Infatti, il DM 101/2016 contrasta fortemente con quanto previsto dalle indicazioni dei produttori (il Sistema Internazionale di Informazioni per la Demolizione – IDIS), relativamente allo smontaggio degli airbag, in linea con la Direttiva 2000/53/CE. Qualora le indicazioni contenute nel Sistema IDIS dovessero divenire inapplicabili, i costi di gestione dei veicoli sopportati dagli operatori diventerebbero eccessivamente onerosi, ponendo in pericolo la prosecuzione dei contratti tra Case automobilistiche e Imprese di autodemolizione e conseguentemente tutto il sistema della gestione dei veicoli fuori uso.

Con la presente si richiede, pertanto, un intervento del Ministero dell'Ambiente finalizzato a definire il significato dei termini "attivazione" e "neutralizzazione", nonché a superare le contraddizioni esistenti tra il D.Lgs. 209/2003 e il D.M. 101/2016.


In mancanza di un tempestivo provvedimento di sospensione dell'efficacia del predetto DM 101/2016, finalizzato alla revisione dell'art. 8 commi 2 e 3, i centri di demolizione non avrebbero altra strada, al fine di preservare l'equilibrio economico del trattamento dei VFU ed evitare di rivedere le condizioni contrattuali del loro ritiro, che ricorrere al Giudice amministrativo per far rilevare la contraddizione tra il dettato Comunitario ed il relativo strumento legislativo di recepimento e la disposizione amministrativa emanata con il D.M. di cui all'oggetto.

Certi di un sollecito riscontro si resta a disposizione per ogni approfondimento e si inviano cordiali saluti.

Il Presidente UNIRE  
Anselmo Calò



Il Presidente ADA  
Rinaldo Ferrazzi



Il Presidente AIRA  
Mauro Grotto

